


ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO sub A)  
COMUNALE N° 75 DEL 8/08/2013

COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia  
Regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF

IL SEGRETARIO GENERALE

*Dott. Roberto Buson*



IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  
Serena Giullato

*Ciriaco De Sena*




# Comune di Mira

(Provincia di Venezia)

**REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE**

**COMUNALE ALL'IRPEF**



**COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia**  
Regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF

## **INDICE**

- Art. 1**      **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- Art. 2**      **SOGGETTI PASSIVI**
- Art. 3**      **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA**
- Art. 4**      **ESENZIONI**
- Art. 5**      **VERSAMENTO**
- Art. 6**      **RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**
- Art. 7**      **ENTRATA IN VIGORE**



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia  
Regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF

#### Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le eventuali soglie di esenzione per specifici requisiti reddituali.
2. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

#### Art. 2 – SOGGETTI PASSIVI

1. L'addizionale comunale all'IRPEF, di cui al D.Lgs. 360/1998, è determinata applicando al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota di cui al successivo art. 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986. L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

#### Art. 3 – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota è determinata dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione a norma dell'art. 1 commi 1 e ss. del D.lgs. n° 360/1998.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n° 360/1998, per l'anno **2013** l'aliquota è stabilita nella misura dello **0,80% (zerovirgolaottanta)** punti percentuali.
3. Per gli anni successivi, in assenza di apposita deliberazione, si intende confermata l'aliquota vigente, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n° 296/2006.
4. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

#### Art. 4 - ESENZIONI

1. L'addizionale di cui all'art. 2 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € **10.000,00 (diecimila)**.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 10.000,00 (diecimila) l'addizionale di cui all'art. 2 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.



**COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia**  
Regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF

**Art. 5 - VERSAMENTO**

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al comune, attraverso apposito codice tributo.
2. I versamenti in acconto e a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. Ai fini della determinazione dell'acconto l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera di cui al precedente art. 3, comma 4°, sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento.

**Art. 6 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

**Art. 7 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2013**, ai sensi dell'art. 53, comma 16 del D. Lgs. 388/2000.